

Messaggio aggiuntivo

numero data Dipartimento

6958 A 4 marzo 2015 TERRITORIO

Concerne

Complemento al Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari (ripresa da Carlo Lepori) "Per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale" - Controprogetto vertente sulla modifica degli art. 18 e 28 e sull'introduzione degli art. 18a, 18b e 18c LALPAmb

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con il messaggio n. 6958 del 2 luglio 2014 vi abbiamo trasmesso il nostro rapporto sull'iniziativa parlamentare in oggetto.

L'obiettivo della proposta governativa, intesa quale controprogetto all'iniziativa parlamentare, consiste nell'introduzione nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) dell'obbligo per tutti i comuni di finanziare i costi sostenuti nel settore dei rifiuti con il prelievo di una tassa mista, composta da una tassa base e da una componente proporzionale al quantitativo di rifiuti prodotti ed eventuali altri emolumenti conformi al principio di causalità.

Rimandando per maggiori dettagli al messaggio citato, con il controprogetto lo scrivente Consiglio ha inteso in particolare: allinearsi ai vigenti principi di legalità in questo specifico settore, garantire la parità di trattamento per tutti cittadini, fissare il costo del sacco a livelli minimi su scala nazionale, oltre ad incentivare ulteriormente il riciclaggio per effetto dell'estensione a tutti i cittadini del sistema fondato sul principio di causalità.

Nelle settimane successive alla presentazione del messaggio numerosi Comuni hanno preso posizione sulla questione; in tale ambito buona parte di essi si sono detti d'accordo sul principio di rispettare la legalità nel settore della copertura dei costi legali allo smaltimento dei rifiuti rilevando tuttavia che, a loro giudizio, sarebbe auspicabile un adeguamento verso l'alto del costo previsto per il sacco da 35 litri, che lo scrivente Consiglio ha invece valutato tra 0.85 e 0.95 CHF, tenuto conto dell'attuale tassa di smaltimento applicata dall'ACR.

A ciò si è aggiunta la critica, fatta propria dalla Commissione della legislazione, circa la mancata consultazione preventiva degli Enti interessati, a cui il Consiglio di Stato ha fatto successivamente fronte, tramite la consultazione svolta dal Dipartimento del territorio tra il 23 ottobre ed inizio dicembre 2014, nella quale sono stati coinvolti tutti gli enti locali interessati.

ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Il risultato della consultazione è descritto nel rapporto allegato al presente messaggio aggiuntivo mentre le singole prese di posizione sono a disposizione della Commissione della legislazione.

In sintesi, la quasi totalità dei Comuni che hanno trasmesso le loro osservazioni alla consultazione ha accolto favorevolmente la proposta del Consiglio di Stato di introdurre, oltre alla tassa base, il principio di causalità su tutto il territorio cantonale.

Accanto al ripristino della legalità, con il rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente, secondo gli Enti consultati ciò dovrebbe indurre una diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani con un conseguente beneficio di natura economica oltre che ambientale.

Del resto, l'esperienza dei Comuni e dei Consorzi raccolta rifiuti che negli scorsi anni si sono mossi in tal senso ha dimostrato che questo sistema di tassazione misto funziona e che esso viene accolto in maniera sostanzialmente positiva dalla popolazione.

Tre Comuni (Gresso, Onsernone e Vergeletto) si sono invece detti contrari all'introduzione di una tassa causale in quanto a loro giudizio ciò porterebbe unicamente ad un aumento dei costi e alla creazione di depositi abusivi.

Accolto il principio, la maggioranza degli enti interpellati ha invece espresso perplessità circa l'importo della tassa causale proposto nel messaggio governativo.

Concretamente, una "forchetta" tra 0.85 e 0.95 CHF per un sacco di 35 litri è ritenuta insufficiente, essendo di fatto proporzionale alla tariffa di smaltimento applicata dall'ACR presso l'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco (170 CHF/t).

In questo modo, secondo molti Comuni non sarebbero considerati i costi di produzione del sacco, l'IVA e il margine di guadagno per i rivenditori. In alcuni casi viene anche richiesto che, oltre ai costi supplementari appena citati, siano considerati anche i costi relativi alla raccolta in quanto ritenuti anch'essi causali.

Inoltre, un costo del sacco eccessivamente basso imporrebbe in diversi casi un aumento della tassa base e disincentiverebbe, almeno in parte, il senso ecologico della separazione dei rifiuti. Oltre a queste considerazioni diversi Comuni chiedono una maggiore autonomia per quanto riguarda la determinazione dei vari costi in modo tale da adattarli alle specifiche situazioni locali.

Va infine segnalato che 5 Comuni (Gambarogno, Isone, Mendrisio, Minusio e Riva San Vitale) hanno accolto la proposta del Consiglio di Stato nella sua totalità, ritenendo che quanto proposto sia perfettamente compatibile con la loro realtà comunale.

COMMENTO ALLA CONSULTAZIONE E CONCLUSIONI

Anche alla luce dei risultati della consultazione, riservate le valutazioni che saranno esposte di seguito lo scrivente Consiglio ribadisce la bontà complessiva della proposta contenuta nel messaggio n. 6958 del 2 luglio 2014.

Con essa è in effetti stata presentata una soluzione intesa a risolvere un problema che da tempo esige una soluzione.

Giova ricordare che la proposta governativa intendeva comunque garantire l'autonomia comunale per quanto concerne la riscossione della tassa base che, sebbene rivista in

alcuni casi al rialzo, non avrebbe comportato costi aggiuntivi per i cittadini ma solo una diversa ripartizione tra tassa base e tassa causale. Si rileva a questo proposito che una tassa base confacente permette di ripartire in modo più corretto i costi tra residenti e proprietari di abitazioni secondarie. In effetti coprire la maggior parte dei costi (causali e non) attraverso la tassa sul sacco significa di fatto addossare il finanziamento delle infrastrutture necessarie (piazze di raccolta) e della raccolta (preminentemente un costo fisso indipendente dalla produzione di rifiuti) ai soli residenti, una situazione sicuramente non equa.

L'intenzione del Governo di proporre una tassa sul sacco effettivamente corrispondente alla prestazione fornita dall'ACR per lo smaltimento dei RSU, e un conseguente prezzo del sacco da 35l molto basso, non ha però trovato particolare rispondenza, malgrado l'esperienza di alcuni Comuni svizzeri, rispettivamente di Minusio per quanto concerne il nostro Cantone, che ritengono soddisfacente tale scelta.

Alla luce di questi elementi, ed allo scopo di favorire l'ottenimento del necessario consenso sia a livello parlamentare sia negli Enti (Comuni e Consorzi) che saranno chiamati ad applicare il nuovo sistema di copertura dei costi, il Consiglio di Stato ritiene ragionevole ritoccare verso l'alto il costo previsto per il sacco da 35 l, portando la forchetta di prezzo prevista tra 1.10 e 1.30 CHF.

Con questo adattamento sarà pertanto possibile comprendere nel costo del sacco quelle componenti evidenziate da molti Comuni che altrimenti avrebbero dovuto essere riprese nella tassa base (in particolare l'IVA ed i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi). Per quanto riguarda quest'ultimo punto, considerate le notevoli differenze di costo evidenziate dai Comuni, il Consiglio di Stato intende verificare (tramite l'ACR) la fattibilità di una centralizzazione a livello cantonale dell'acquisto dei sacchi, riservata la successiva distribuzione ai Comuni, valutando nel contempo le possibilità di risparmio rispetto ai costi di produzione dei sacchi. Sul piano legislativo tale possibilità è introdotta tramite la modifica dell'art. 16 LALPAmb.

Per contro, a mente dello scrivente Consiglio un costo del sacco maggiore rispetto a quanto appena indicato non appare invece giustificato, essenzialmente perché ciò non corrisponderebbe più al principio di causalità.

* * *

Per tenere conto di quanto appena esposto, dal punto di vista formale la proposta contenuta nel messaggio n. 6958 del 2 luglio 2014 subisce un'aggiunta (compito dell'ACR di provvedere all'acquisto centralizzato dei sacchi inserito all'art. 16 LALPAmb) e la seguente modifica in riferimento all'art. 18b cpv. 2 LALPAmb:

Art. 18b - c) Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Stato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 LACR).

³I relativi importi sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adequato numero di sacchi.

Con questa formulazione, il principio secondo cui la tassa sul quantitativo deve coprire il prezzo applicato dall'ACR ai Comuni per lo smaltimento dei RSU così come i costi di produzione e distribuzione dei sacchi (IVA compresa) rimane valido. Viene inoltre salvaguardata l'autonomia comunale.

Allo stesso tempo, tuttavia, la tassa sul quantitativo non è più determinata in modo strettamente proporzionale alla tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni ma ne tiene semplicemente conto.

In questo modo, ritenute pertinenti le osservazioni ricevute da numerosi Comuni circa l'insieme dei costi causali, la forchetta di riferimento indicata per il prezzo del sacco da 35 litri potrebbe dunque variare da CHF 1.10 a CHF 1.30.

Il relativo tariffario è pubblicato dal Consiglio di Stato, il quale in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) è già tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR.

* * *

Con il presente messaggio aggiuntivo, con cui abbiamo riassunto e tenuto in considerazione la posizione dei Comuni e dei Consorzi raccolta rifiuti, riteniamo di aver riposto in modo esaustivo alla richiesta ricevuta dalla Commissione della legislazione.

Con ciò auspichiamo che possiate riprendere l'esame parlamentare del messaggio n. 6958 del 2 luglio 2014 e delle proposte di modifiche legislative in esso contenute, che vi invitiamo ad approvare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 luglio 2014 n. 6958 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 marzo 2015 n. 6958A del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 (nuovi)

⁴Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.

⁵Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l'ACR.

Art. 18

2. Finanziamento

a) Principio

¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

Art. 18a (nuovo)

b) Tassa base

¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale,
- b) di informazione e sensibilizzazione,
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate,
- d) di investimento,
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche
- b) persone giuridiche.

⁴L'ammontare della tassa è unico per tutte le economie domestiche.

⁵Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁶Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁷Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

Art. 18b (nuovo)

c) Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

Art. 18c (nuovo)

d) Altre tasse causali

¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Art. 28

Norme transitorie

¹I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.